

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 11034/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11034 del 2022, proposto da

Giovanna Maglio, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Ursini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;

Esclusione concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D. n. 499 del 21.4.2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.1.2022, per la classe di concorso AA25 “Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (francese)”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la ricorrente, nel caso di specie, non risulta aver presentato la domanda di riconoscimento del proprio titolo nel termine previsto dalla normativa applicabile e, comunque, ben oltre i termini per la presentazione della domanda di accesso alla procedura in oggetto;

ritenuto che l'ammissione con riserva è eccezionalmente consentita dall'ordinamento purché la domanda di riconoscimento sia tempestivamente depositata da parte dell'istante e che non si rinviene alcun obbligo dell'amministrazione di proporre istanza, in sostituzione e per conto del ricorrente, al fine di ottenere il riconoscimento del titolo conseguito da quest'ultimo all'estero; ritenuto che la fissazione di un termine per la proposizione dell'istanza di riconoscimento in data antecedente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di riconoscimento appare ragionevole e logico nella prospettiva dell'interesse pubblico alla corretta gestione della procedura concorsuale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO